

# Legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods

*Disegno*

## Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti il rapporto della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale del 15 maggio 2000<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 4 ottobre 1991<sup>3</sup> concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods è modificata come segue:

### *Ingresso*

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri<sup>4</sup>;

visto l'articolo 39 della Costituzione federale<sup>5</sup>,

...

### *Art. 2            Accordi internazionali*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali concernenti gli aumenti di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dell'Associazione internazionale per lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale, nei limiti dei crediti stanziati.

<sup>2</sup> Gli aumenti di capitale, che il Consiglio federale può sottoscrivere autonomamente secondo il capoverso 1, sono previamente comunicati per informazione all'Assemblea federale.

<sup>3</sup> La partecipazione agli aumenti di capitale del Fondo monetario internazionale è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea federale.

<sup>1</sup> FF 2000 3502

<sup>2</sup> FF 2000 ...

<sup>3</sup> RS 979.1

<sup>4</sup> Questa competenza corrisponde all'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

<sup>5</sup> Questa disposizione corrisponde all'articolo 99 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2223